

MM No. 5-26 accompagnante il regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblico del Comune di Val Mara

All'onorevole
Consiglio Comunale
Val Mara

Melano, 12 agosto 2026

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblico del Comune di Val Mara.

Premessa

Il presente regolamento viene redatto a seguito dell'entrata in vigore della Legge sulla videosorveglianza pubblica (LViSo), in vigore il 1° luglio 2026.

Un sistema di videosorveglianza dei beni pubblici e del demanio necessita di una base legale tramite Regolamento. Lo stesso è indispensabile per disciplinare in modo chiaro l'installazione di videocamere sul territorio comunale, nonché il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti.

Parimenti, la videosorveglianza risulta necessaria per proteggere la collettività e in particolare prevenire furti e danni alle infrastrutture pubbliche. L'intento è quello di dissuadere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale.

La formulazione del Regolamento è tale che può considerare una o più sorveglianze, rispettivamente monitorare impianti, e procedere in futuro, se lo si riterrà necessario, a videosorvegliare con un sistema più articolato e completo un numero più elevato di punti.

Situazione attuale

Attualmente sul territorio comunale di Val Mara sono presenti le seguenti infrastrutture di videosorveglianza:

Maroggia: Posteggio Lavatoio
Melano: Porto, Casa comunale, Scuole, Ecocentro
Rovio: Ecocentro Valletta, Scuole

Il Municipio intende inoltre valutare la necessità di estendere ad altri punti la presenza delle videocamere. L'elenco completo dei punti videosorvegliati deve in ogni caso essere presente nell'Ordinanza comunale che disciplina la materia.



Aspetti giuridici

Dal profilo giuridico, la videosorveglianza richiede una base legale, formalizzata attraverso un Regolamento comunale, specificato poi da un'Ordinanza municipale.

Il regolamento è stato redatto prendendo come base il modello cantonale fornito dalla Sezione degli enti locali. Lo stesso indica, in particolare, che i dati personali possono essere elaborati soltanto in presenza di un Regolamento e per l'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali – LPDP).

La semplice Ordinanza municipale, la cui emissione è di competenza del Municipio, da sola non costituisce un ordinamento giuridico sufficiente, in quanto l'esigenza della tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nella necessità di una base legale che ne regoli la raccolta dei dati e la loro elaborazione.

Conclusione

Il Municipio, per mezzo di questo Regolamento, intende proporre un documento che vada a regolare gli impianti attualmente in funzione e permetta la possibilità in futuro di ampliare la videosorveglianza qualora vi sia una necessità in tal senso.

Il Municipio rimane a vostra disposizione per eventuali ulteriori ragguagli e invita le Commissioni preposte a rassegnare i propri rapporti e l'onorando Consiglio Comunale a voler

RISOLVERE

1. È adottato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblico del Comune di Val Mara;

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:
Jgor Zocchetti

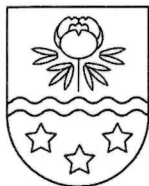
PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
Abramo Civatti

Commissioni d'esame: Legislazione

Ris.mun. 387 – 10 agosto 2026



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA DEL COMUNE DI VAL MARA

Il Consiglio comunale di Val Mara, visto l'art. 13 della legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica del 12 giugno 2025 (Lviso), decreta:

Campo di applicazione

Art. 1 Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico e dei beni amministrativi del Comune di Val Mara.

Scopo della videosorveglianza

Art. 2 La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto delle funzioni di polizia locale, per promuovere la sicurezza e l'ordine pubblico, tutelare persone e beni comunali e prevenire atti illeciti o vandalici.

Modalità

Art. 3 La videosorveglianza avviene in modalità dissuasiva, come indicato all'articolo 6 Lviso secondo le necessità operative definite dal Municipio. Resta riservata la registrazione delle immagini nei casi previsti dalla legge.

Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Art. 4 ¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni, salvo diverse esigenze legali o procedurali.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino alla conclusione della stessa.

Titolare

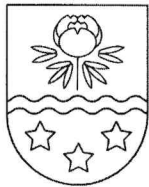
Art. 5 ¹Il Municipio di Val Mara decide sugli aspetti della videosorveglianza di cui all'art. 4 lett. a) Lviso, ed è l'organo responsabile ai sensi dell'art. 4 cpv 6 LPDP.

²Definisce in particolare il servizio o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni, i luoghi soggetti a videosorveglianza e la tipologia di strumenti di videosorveglianza utilizzati.

³Vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, della Lviso e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Principi

Art. 6 ¹Le aree soggette a videosorveglianza sono adeguatamente segnalate tramite cartelli indicatori posati in prossimità delle singole videocamere.



²La videosorveglianza nei luoghi pubblici è soggetta ai principi di proporzionalità, finalità, trasparenza e sicurezza dei dati come indicato agli articoli 8-12 Lviso.

Approvazione e entrata in vigore

Art. 7 ¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del
Approvato dalla Sezione Enti locali con decisione del